


Amianto, direttive europee e norme tecniche: le ultime novità dall'Europa e dall'Italia

Webinar gratuito

20 marzo 2024



AMIANTO



L'amianto è una fibra minerale presente in natura e ampiamente utilizzata anche in Italia nel passato.

Varietà fibrose:



- Crisotilo (tipo del Serpentino - amianto bianco - CAS 12001-29-5)
- Amosite (Anfibolo - amianto bruno - CAS 12172-73-5)
- Crocidolite (Anfibolo - amianto blu - CAS 12001-28-4)
- Tremolite (Anfibolo - CAS 14567-73-8)
- Antofillite (Anfibolo - CAS 77536-67-5)
- Actinolite (Anfibolo - CAS 12172-67-7)



Giacimento BALANGERO



La più grande miniera di amianto in Europa e una tra le prime nel mondo






A


Effetti



Principale causa di tumori professionali



Mesotelioma Pleurico



Direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023



Considerando

3. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro

5. Esposizione passiva



Esposizione secondaria



Grave impatto sulla salute

Direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023



Considerando

8. Esposizione sporadica e di debole intensità (ESEDl)



10. Ondata di ristrutturazioni per l'Europa



24. Datori di lavoro



Direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023



Modifiche Direttiva 2009/148/CE

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto

Direttiva 2009/148

«2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell'amianto.»;

Direttiva 2023/2668


Direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023



Modifiche Direttiva 2009/148/CE

«6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.»;

Direttiva 2023/2668



6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 (2) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Direttiva 2009/148



Direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023



Modifiche Direttiva 2009/148/CE

Articolo 8 I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Direttiva 2009/148



Articolo 8

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore

Direttiva 2023/2668

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:

- a) 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma;
- o
- b) 0,002 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

Direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023



Modifiche Direttiva 2009/148/CE

All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«**Prima** di intraprendere lavori **di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione** in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all'amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a *individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto*, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il **datore di lavoro garantisce** l'esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un **operatore qualificato** conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.»;



Persona competente

Il significato dell'aggettivo *competente*, riferito a colui che ha autorità in un certo ambito, deriva dal diritto romano (dal latino *competens-entis*) e lo ritroviamo ancora oggi nel diritto e sta ad indicare la qualità di un individuo che è responsabile, autorizzato, qualificato e, quindi, abilitato.



Norme UNI e Prassi di Riferimento



Addetto al Censimento


UNI 11903:2023

Attività professionali non regolamentate

Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto

Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

Tecnico esperto che, operando autonomamente o nell'ambito di un'organizzazione, svolge le attività di censimento dei MCA su incarico del soggetto titolato.



Art.6 comma 3, “costituiscono i **principi e criteri generali** per la disciplina dell'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne **assicurano la qualificazione**”



Norme UNI e Prassi di Riferimento




Addetto al Censimento

UNI 11903:2023

Compiti

- Individuare la metodica o la combinazione di metodiche analitiche e il laboratorio di riferimento
- Pianificare la gestione dei rischi lavorativi che possono essere presenti nello svolgimento del censimento dei MCA
- Effettuare il censimento dei MCA
- Elaborare la relazione di censimento dei MCA



- Esaminare i certificati analitici valutando l'eventuale necessità di una revisione critica e/o ulteriori approfondimenti
- Progettare e programmare, in funzione dei risultati analitici, eventuali approfondimenti o la revisione del piano di censimento e degli strumenti di ricerca
- Redigere la relazione di censimento amianto giustificando le scelte operate in relazione alle attività svolte



Norme UNI e Prassi di Riferimento



Addetto al Censimento

UNI 11903:2023

Requisiti

Requisiti relativi all'apprendimento formale:	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Requisiti relativi all'apprendimento non formale:	Almeno 16 ore di formazione negli ultimi 36 mesi che abbiano consentito di acquisire le conoscenze di cui al punto 5 Adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Requisiti relativi all'apprendimento informale:	Esperienza professionale lavorativa comprovata nel ruolo (diretta o come collaboratore) di almeno 2 anni negli ultimi 10 relativamente a censimenti di MCA



Norme UNI e Prassi di Riferimento



Censimento

UNI 11870:2022

Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti


L'attività di censimento si esercita nelle seguenti fasi:

- individuazione dell'addetto al censimenti;
- attività preliminari al censimento dei MCA;
- effettuazione del censimento dei MCA;
- esame dei certificati di analisi e redazione della relazione di censimento amianto



Norme UNI

Censimento





VALUTAZIONE STATO CONSERVAZIONE MCA

UNI/PdR 152-1:2023

L'attività oggetto della prassi di riferimento deve essere condotta da un soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli, da intendersi alternativamente:

- addetto al censimento dei materiali contenenti amianto, come definito dalla UNI 11903:2023;
- responsabile rischio amianto;
- addetto di livello gestionale alle attività di bonifica di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto



Norme UNI e Prassi di Riferimento



VALUTAZIONE STATO CONSERVAZIONE MCA

UNI/PdR 152-1:2023

STATO DI FATTO

- A. Rivestimenti o trattamenti superficiali
- B. Compattezza del materiale
- C. Affioramento di fibre
- D. Sfaldamenti, crepe, rotture e danneggiamenti
- E. Materiale polverulento in gronda e stalattiti
- F. Ancoraggi
- G. Elementi di disturbo
- H. Vetustà

CONTESTO ED AZIONI

1. Adiacenze a zone sensibili e affacci sui MCA
2. Presenza di materiale combustibile
3. Uso della struttura
4. Sismicità
5. Presenza di soletta, controsoffitto e parete
6. Superficie
7. Attività che generano vibrazioni
8. Attività di controllo, manutenzione e riparazione
9. Possibilità di accesso



Norme UNI e Prassi di Riferimento



Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile Rischio Amianto

UNI/PdR 152-2:2023

La prassi di riferimento definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA) per gli MCA in cui l'amianto è aggiunto intenzionalmente nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).



Norme UNI e Prassi di Riferimento



Responsabile Rischio Amianto

UNI/PdR 152-2:2023

Competenza

- Programmare le attività preliminari alla definizione del piano programma di controllo e manutenzione
- Elaborare un programma di controllo e manutenzione
- Nel caso in cui i MCA siano in ambienti di lavoro, fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione le informazioni utili alla valutazione dei rischi dei lavoratori
- Assistere il soggetto titolato nelle attività di informazione relative ai MCA
- Supporta la pianificazione della gestione dei rischi lavorativi presenti nello svolgimento delle attività
- lavorative e delle attività di manutenzione che possono coinvolgere MCA
- Assistere il soggetto titolato nei rapporti con gli organi di controllo
- Assistere il soggetto titolato nella scelta delle tecniche di bonifica e nella selezione degli operatori
- Interfacciarsi con l'impresa selezionata per l'attività di bonifica



Norme UNI e Prassi di Riferimento

Responsabile Rischio Amianto

UNI/PdR 152-2:2023



Requisiti

Requisiti relativi all'apprendimento formale:	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Requisiti relativi all'apprendimento non formale:	Almeno 24 ore di formazione che abbiano consentito di acquisire le conoscenze di cui al punto 5
Requisiti relativi all'apprendimento informale:	Esperienza professionale lavorativa comprovata nel ruolo (diretta o come collaboratore) di almeno 4 anni negli ultimi 10 relativamente a censimenti e gestione di MCA. Adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Grazie a tutti

